

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2395

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAUSI, ALBANELLA, ALBINI, BARGERÒ, BASSO, CAPONE, CASELLATO, MARCO DI MAIO, MARCO DI STEFANO, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, FEDI, FONTANELLI, FRAGOMELI, GADDA, GINOBLE, GIULIETTI, GRASSI, GULLO, IACONO, IORI, LA MARCA, LODOLINI, MANFREDI, MARTELLI, PIERDOMENICO MARTINO, MARZANO, MIOTTO, PETITTI, QUARTAPELLE PROCOPIO, RAMPI, RIBAUDO, ROCCHI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZARDINI

Modifica all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scaglioni per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e destinazione delle maggiori entrate all'attuazione del reddito minimo di inserimento

Presentata il 20 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di inclusione sociale e di lotta alla povertà per i cittadini più esposti agli effetti della crisi economico-finanziaria in corso attraverso l'aumento delle risorse dedicate alla sperimentazione del reddito minimo di inserimento.

Gli ultimi dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) evidenziano l'aumento di fenomeni di pauperizzazione che hanno colpito soprattutto le regioni meridionali.

In particolare, il 29,9 per cento delle persone residenti in Italia si trova a rischio di povertà o di esclusione sociale; si

tratta di un indicatore che è di 5,1 punti percentuali più elevato rispetto a quello medio europeo. Tale fenomeno interessa maggiormente i residenti nel Mezzogiorno (il 48 per cento) e le famiglie numerose (39,5 per cento) o monoreddito (48,3 per cento); aumenti significativi si registrano anche tra gli anziani soli (dal 34,8 per cento al 38,0 per cento) e i monogenitori (dal 39,4 per cento al 41,7 per cento).

Gli Stati membri dell'Unione europea hanno previsto nei loro rispettivi sistemi di protezione sociale un reddito base come fondamento del sistema stesso di integrazione e di contrasto della povertà.

In Italia, l'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, ha stabilito l'avvio di una fase di sperimentazione della nuova *social card*, le cui modalità attuative sono state definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013. Il decreto stabilisce che gli enti locali possano utilizzare la nuova carta sperimentale integrandola con gli interventi e con i servizi sociali ordinariamente erogati, coordinandola in rete con i servizi per l'impiego e con i servizi sanitari ed educativi. Inoltre, i comuni devono predisporre, per almeno metà e per non oltre i due terzi dei nuclei familiari beneficiari, un progetto perso-

nalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto di presa in carico è predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo familiare, che lo sottoscrivono impegnandosi a svolgere specifiche attività, quali la frequenza di contatti con i servizi del comune, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione o inclusione lavorativa, la frequenza e l'impegno scolastici. Al contrario, comportamenti reiterati da parte dei componenti del nucleo familiare che appaiano inconciliabili con gli obiettivi del progetto costituiscono motivo di esclusione dal beneficio.

Tale sperimentazione è stata recentemente ampliata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) che ha finalizzato, per ciascuno degli anni 2014-2016, ulteriori 120 milioni di euro per la sua applicazione in tutto il territorio nazionale.

La presente proposta di legge è finalizzata a rendere strutturali queste misure di sperimentazione del reddito minimo di inserimento mediante l'introduzione di un'ulteriore aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del 48 per cento per i redditi che superano 120.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti:

«*e*) oltre 75 000 euro e fino a 120.000, 43 per cento;

e-bis) oltre 120 000 euro, 48 per cento ».

2. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono interamente destinate al finanziamento della sperimentazione del programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni.

€ 1,00



17PDL0023200